

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Delibera Commissariale n° 405 dell'8.07.2020.

OGGETTO: Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione in località San Martino (Chieti) 1° lotto. Accoglimento della richiesta avanzata dalla impresa Ricci Guido S.r.l. di recesso dal raggruppamento temporaneo della mandante impresa Salvatore Giovanni S.r.l.-

L'anno duemilaventi, il giorno otto (08) del mese di luglio (07) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Commissario regionale, Dott. Paolo Costanzi, nominato con D.P.G.R.A. n. 23 del 14 febbraio 2020, con l'assistenza della Sig.ra Maria Simone, in qualità di Segretario verbalizzante, e con la presenza dell'Ing. Cesare Garofalo, ha assunto la seguente delibera

IL COMMISSARIO REGIONALE

Premesso che:

- con delibera di deputazione amministrativa n. 156 del 20.08.2015, si è stabilito di procedere all'affidamento dei "Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione in località San Martino (Chieti) - 1°lotto" per l'importo a base d'asta di € 4.668.493,37 oltre I.V.A., di cui € 4.628.000,00 per lavori ed € 40.493,37 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, facendo ricorso alla procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;

- con delibera commissariale n. 158 del 28.07.2017 l'appalto in oggetto è stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo costituito dalle imprese Ricci Guido S.r.l. quale mandataria, Salvatore Giovanni quale mandante nonché la cooptata impresa Di Persio S.r.l., con sede legale a Castel Di Sangro (AQ) alla Via Ponte Nuovo n. 67, per l'importo complessivo di € 3.742.985,43 al netto del ribasso offerto del 19,998%, di cui € 3.702.492,56 per lavori, ed € 40.493 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- in data 28.03.2018 è stato stipulato il contratto d'appalto n. 115 di repertorio, registrato a Pescara il 30.03.2018 al n. 3149 serie 1T;

- la consegna definitiva dei lavori è intervenuta il 5.02.2020;

- la ditta mandataria Ricci Guido S.r.l., con nota pec del 30.05.2020 acquisita al protocollo consortile n. 3372 del 20.05.2020 (all. 1), ha inoltrato al Consorzio la comunicazione del recesso dal raggruppamento temporaneo della ditta mandante Salvatore Giovanni la cui quota di partecipazione al raggruppamento è pari al 10% e quindi marginale, in quanto in possesso di tutti i requisiti di qualificazione necessari ai fini dell'esecuzione dei lavori, prescritti dalla normativa di gara (nella specie, SOA Categoria 0S22 - Classifica V), come si evince dall'attestato e quindi in grado di eseguire anche la quota di pertinenza della mandante;

Vista la relazione a firma del Responsabile del procedimento sulla legittimità del recesso dal raggruppamento, con la quale propone all'amministrazione di accogliere la richiesta avanzata dalla Ditta Ricci S.r.l. inerente il recesso dal raggruppamento temporaneo da parte della ditta Salvatore Giovanni e di prendere atto che i lavori saranno eseguiti dalla ditta Ricci Guido S.r.l. e dalla cooptata impresa Di Persio Costruzioni S.r.l., rappresentando quanto di seguito riportato:

“Nel previgente codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (applicabile al caso in esame in quanto trattasi di gara avviata nel 2015) non era rinvenibile alcuna specifica previsione in ordine alla suddetta possibilità di recesso, ma soltanto un generico divieto contenuto nell'art. 37, comma 9, di modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

La giurisprudenza amministrativa ha sempre interpretato il citato principio della immutabilità della composizione dei raggruppamenti limitatamente alla fase di svolgimento della gara e nel senso di un impedimento alla sola aggiunta o sostituzione di imprese partecipanti al RTI e non anche come preclusione al recesso di una o più imprese (senza sostituzione); ciò a condizione che le imprese rimanenti risultino titolari dei requisiti di partecipazione e di qualificazione e sempre che il recesso c/o la modifica in senso riduttivo della compagine avvenga per esigenze organizzative e non per eludere la disciplina di gara (C.d.S. Adunanza plenaria n. 8 del 4.5.2012; C.d.S. Sez. VI n. 842 del 16.02.2010; C.d.S. Sez. III n. 5752 del 21.11.2014; C.d.S. Sez. V n. 169 del 20.01.2015; C.d.S. Sez. III n. 5519 del 4.12.2015).

La sentenza richiamata relativa all'Adunanza plenaria n. 8/2012 in ordine alla portata del principio dell'immodificabilità soggettiva, ha espressamente confermato il principio secondo cui lo scopo primo è quello di consentire all'Amministrazione di verificare il possesso dei

requisiti da parte dei soggetti che partecipano alla gara e, correlativamente, di precludere modificazioni soggettive, sopraggiunte ai controlli. Secondo l'Adunanza Plenaria le uniche modifiche soggettive elusive del dettato legislativo sono quelle che portano all'aggiunta o alla sostituzione delle imprese partecipanti e non anche a quelle che conducono al recesso di una delle imprese del raggruppamento, in tal caso, infatti, le esigenze succitate non risultano affatto frustrate poichè l'amministrazione, al momento del mutamento soggettivo, ha già proceduto a verificare i requisiti di capacità e moralità dell'impresa o delle imprese che restano, sicchè i rischi che il divieto mira ad impedire non possono verificarsi.

Nei medesimi termini si è espressa anche l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) che ha più volte precisato come le uniche modifiche soggettive elusive del divieto di cui al richiamato art. 37, comma 9, siano da intendersi quelle inerenti l'aggiunta o la sostituzione delle imprese partecipanti, rispetto a quelle indicate in gara, e non anche quelle che conducano al recesso di una di esse. (Deliberazione n. 68/2011, Determinazione n. 4/2012, Determinazione n. 5/2013, Delibera n. 117 del 3.02.2016)

In definitiva, come efficacemente ribadito dal Consiglio di Stato, la ratio del richiamato principio di immodificabilità "è solitamente individuata nell'esigenza di consentire alla stazione appaltante di verificare in modo attendibile il possesso dei requisiti di partecipazione in capo ai soggetti che costituiscono il raggruppamento e di evitare che intervengano modificazioni soggettive in un momento successivo rispetto alle verifiche preliminari in ordine al possesso dei richiamati requisiti. Ne consegue che le modifiche nella composizione dei raggruppamenti non sono precluse in via assoluta, ma solo nei casi in cui esse risultino artatamente preordinate al fine di impedire l'efficace controllo in ordine al possesso dei requisiti o comunque possano rendere di fatto inefficace tale verifica", con la conseguenza che " il divieto di modificazione della compagine delle associazioni temporanee di imprese o dei consorzi nella fase procedurale corrente tra la presentazione delle offerte e la definizione della procedura di aggiudicazione, è finalizzato a impedire l'aggiunta o la sostituzione di imprese partecipanti all'a.t.i. o al consorzio, e non anche a precludere il recesso di una o più di esse, a condizione che quelle che restano a farne parte risultino titolari, da sole, dei requisiti di partecipazione e di qualificazione e che ciò non avvenga al fine di eludere la legge di gara" (Cons. Stato Sez. V, 17.7.2017 n. 3507).

Non può rinvenirsi alcuna violazione del principio di immodificabilità nel recesso di un'impresa dal raggruppamento, tanto più laddove questo si verifichi allorché la procedura di aggiudicazione è già definita ed è stato stipulato il contratto, come ne caso in specie, e

pertanto alcun ostacolo al controllo in ordine al possesso dei requisiti di gara è più configurabile.

Gli aspetti giurisprudenziali sopra richiamati, peraltro, sono alla base della nuova previsione di cui all'art. 48, comma 19, del vigente codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo cui "è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire", purchè tale modifica non sia finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Sempre in recepimento del principio giurisprudenziale, i commi 19-bis e 19-ter dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. chiariscono che la facoltà di recesso dalla compagine è attivabile anche qualora modifiche soggettive si verifichino in fase di gara, confermando ulteriormente la possibilità di recesso dal raggruppamento in fase di esecuzione dell'appalto.

In definitiva come chiarito dalla giurisprudenza nella vigenza del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e confermato nell'attuale Codice "il limite a qualsivoglia modifica soggettiva del aggruppamento partecipante alla gara è costituito dal divieto di elusione, in corso di gara della mancanza di un requisito di partecipazione", mentre alcuna preclusione deve ritenersi nel caso in cui la predetta modificazione si verifichi successivamente all'aggiudicazione della gara.

Sulla scorta di tali considerazioni, è certamente possibile e legittimo il recesso dal raggruppamento da parte della mandante ditta Salvatore Giovanni, dal momento che, per un verso, l'impresa rimanente (la Ricci Guido S.r.l.) è in possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione adeguati ai lavori da eseguire e, per altro verso, la modifica riduttiva non è finalizzata ad eludere i controlli e/o la mancanza di un requisito, intervenendo peraltro all'esito dell'aggiudicazione e stipula del contratto e, quindi, della definizione della procedura di gara, senza che sia così in ipotesi configurabile nemmeno l'alterazione della par condicio tra i concorrenti."

Tutto ciò premesso;

Preso atto dei pareri Colagrande in ordine alla possibilità di recesso dell'impresa Salvatore Giovanni rilasciato all'impresa Ricci Guido S.r.l. dall'Avv. Roberto Colagrande, e dall'Avv. Federica Camplone datato 06.07.2020, protocollo consortile n. 4652 del 06.07.2020, per conto del Consorzio;

Ritenuto, alla luce delle considerazioni esposte e dei pareri legali citati, fare propria la proposta pervenuta dal Responsabile del Procedimento;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la delibera del Commissario Regionale n. 706 del 24.10.2019 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2020 e la successiva delibera commissariale n. 85 del 27.02.2020 di variazione al Bilancio stesso;

Con i poteri conferitigli dal D.P.G.R.A. n° 23 del 14.02.2020

DELIBERA

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato
- 2) di accogliere la richiesta avanzata dalla Ditta Ricci Guido S.r.l. di recesso della ditta mandante Salvatore Giovanni dal raggruppamento temporaneo di impresa, aggiudicatario ed appaltatore dei "lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione in località San Martino (Chieti) – lotto 1° lotto;
- 3) di prendere atto che i lavori saranno eseguiti dalla ditta Ricci Guido S.r.l. e dalla cooptata impresa Di Persio Costruzioni S.r.l.;
- 4) di dare mandato al RUP per gli adempimenti conseguenziali alla presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Sig.ra Maria Simone

IL COMMISSARIO REGIONALE
F.to Dott. Paolo Costanzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, in modo consecutivo, dalle ore 11,00 del giorno 09.07.2020 alle ore 12,00 del giorno 14.07.2020

Chieti, lì 14.07.2020

Il Capo Settore Amministrativo
F.to Sig.ra Maria Simone